ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 Intermediario che entra in contatto con il Cliente:

Cognome e Nome	**Matteo Fossati**	**Andrea Murari**
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.	**B000059188**	**B000064799**
Data Iscrizione R.U.I.	**18-05-2007**	**07-12-2022**
Nella qualità di	**Responsabile attività**	**Responsabile attività**
Ragione Sociale	**B2C Innovation S.p.A.**	**B2C Innovation S.p.A.**
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.	**B000404543**	**B000064799**
Data Iscrizione R.U.I.	**11-01-2012**	**07-12-2022**
Sede legale	**Corso Magenta, 69/A, 20123, Milano, (MI)**	**Corso Magenta, 69/A, 20123, Milano, (MI)**
Numero di telefono	**+39 02 20564.440**	**+39 02 20564.440**
Scrivere E-mail tramite "Contattaci"	**https://help.24hassistance.com/**	**https://help.24hassistance.com/**
PEC:	**b2c@pec.coris.it**	**b2c@pec.coris.it**
Web:	**www.24hassistance.com**	**www.24hassistance.com**

1.2 Attività svolta per conto di:

Ragione Sociale: B2C Innovation S.p.A.
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.: B000404543
Sede legale: Corso Magenta 69/A 20123 Milano (MI)

Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta: IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

- Il Broker agisce su incarico del cliente: **Sì**
- L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione orizzontale con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012: **Sì**
- L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione orizzontale tra i seguenti intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012: **No**

Cognome e Nome/Ragione Sociale
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.
Sede legale e operativa
Ruolo svolto

- In caso di acquisto online tramite i seguenti comparatori Facile.it e Cercassicurazioni.it, l'attività di distribuzione è svolta in collaborazione orizzontale tra i seguenti intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012: **No**

Ragione Sociale	**B2C Innovation S.p.A.**	**Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.**
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.	**B000404543**	**B000480264**
Ruolo svolto	**Intermediario Emittente**	**Intermediario Proponente**
Ragione Sociale	**B2C Innovation S.p.A.**	**Cercassicurazioni.it S.r.l.**
Sezione/Numero Iscrizione R.U.I.	**B000404543**	**B000278298**
Ruolo svolto	**Intermediario Emittente**	**Intermediario Proponente**

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il Broker dichiara che:

- **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione;
- **nessuna Impresa** di assicurazione e nessuna impresa controllante un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Il Broker informa che:

a. il contratto è distribuito in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private

b. l'elenco recante la denominazione delle Imprese di assicurazione con cui il Broker ha rapporti d'affari è pubblicato sui siti internet www.24hassistance.com e www.motoplatinum.com

c. Su richiesta del Contraente, il Broker è tenuto a consegnare o trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha rapporti d'affari.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

Il Broker informa che:

- percepisce una provvigione inclusa nel premio assicurativo, il cui importo è indicato, in valore assoluto e in misura percentuale sul premio, nel preventivo e in polizza;
- In aggiunta alle provvigioni, percepisce un compenso corrisposto dal cliente per il servizio di brokeraggio assicurativo il cui ammontare è indicato, in valore assoluto sul premio, nel preventivo.
- Per i contratti RCA, i livelli provvigionali riconosciuti dalle Imprese di assicurazione all'Intermediario sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente Modulo.
- In caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella Sezione E del R.U.I., la presente informativa sulle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Broker informa:

a. che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario - sono garantiti dalla stipulazione da parte del Broker di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

b. che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

;

1. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi sistemi di pagamento elettronici, anche nella forma online (anche PayPal, Apple Pay, Google Pay, Poste Pay) che abbiano quale beneficiario l'Impresa di assicurazione oppure l'Intermediario;
2. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.

c. è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa e che il pagamento dei premi effettuato al Broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 Codice delle Assicurazioni Private: **Sì**

SEZIONE VII - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Il Broker informa:

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge

b. il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto:

1. all'Impresa preponente secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo, se il reclamo riguarda l'Impresa;
2. al Broker, se il reclamo riguarda l'Intermediario o un suo collaboratore. Ai fini dell'esame, trattazione e gestione dei reclami, il Broker si è dotato di una specifica funzione aziendale i cui recapiti sono: B2C Innovation S.p.A. Ufficio Reclami
   C.so Magenta n. 69/A, 20123 Milano – PEC: b2c@pec.coris.it. Il reclamo può essere presentato tramite raccomandata A.R. o PEC da inviarsi ai predetti recapiti oppure tramite compilazione del modulo online disponibile sui siti web indicati nella Sezione I del presente documento, o anche tramite form on line al seguente link: https://www.24hassistance.com/servizioreclami#/),compilando i dati richiesti

   Se il contraente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge (45 giorni), può rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l 'Impresa o con il Broker.

   È inoltre a facoltà per il contraente ricorrere all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisisti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

c. il contraente può anche avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo

d. gli assicurati possono anche rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Consap S.p.A. Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, via Yser, 14 – 00198 Roma – telefono: 06/857961 – mail: fondobrokers@consap.it - PEC consap@pec.consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:
a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni
b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

TABELLA 1
Informativa ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 09 maggio 2008 e dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private sulla misura delle provvigioni riconosciute all'Intermediario per i contratti RCA su nuovo rischio o rinnovo.

TIPO VEICOLO	Generali Italia S.p.A.	ITAS Mutua	Verti Assicurazioni S.p.A.
Autovetture	-	-	-
Motocicli	-	-	6,15 % – 11,77%
Ciclomotori	-	-	6,15 % – 11,77%
Altri veicoli	-	-	-
Natanti	8,20%	5%	-

Le Provvigioni spettanti all'Intermediario sono calcolate sul premio di polizza al netto delle imposte e degli oneri parafiscali per la quota relativa alla RCA.

Nel preventivo e in polizza le provvigioni riconosciute ai sensi della presente informativa sono indicate in valore assoluto e in misura percentuale sulla quota di premio RCA.